



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 27/01/2021

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE "A.S.E. S.p.A." ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **gennaio** con inizio alle ore 13:00 il Consiglio Comunale, convocato dalla Commissione Straordinaria, in modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, si è riunita da remoto nelle persone dei signori:

| | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------------------------|----------|---------|
| Dott. Vittorio PISCITELLI | ✓ | |
| Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA | ✓ | |
| Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO | ✓ | |

Assiste il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Antonella Cambio.

OGGETTO: Adeguamento del vigente statuto della società in-house “ASE Spa” alle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016.

Su relazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile.

Premesso che:

- il Comune di Manfredonia è socio della “ASE Spa” società a capitale interamente pubblico;
- questo Ente, in data 31.12.2002 stipulava con l'ex Azienda Speciale Ecologia (A.S.E.) di Manfredonia il contratto n. 4994 di Rep. per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2007 per l'affidamento sia dei servizi di Igiene Urbana, individuati a suo tempo con riferimento al disposto di cui al comma 2, dell'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 5.2.1997, sia quelli complementari così come specificati nell'art. 3 del predetto contratto di servizio;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 03.04.2003 si approvava la trasformazione dell'Azienda Speciale Ecologica di Manfredonia in Società per Azioni;
- con deliberazione di C.C. n. 120 del 06.12.2004, preso atto della riforma del diritto societario, in vigore dal 01.01.2004, si approvava il nuovo statuto della sopracitata Società, con affidamento dei servizi in argomento "in house", ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003;

Atteso che:

- la Regione Puglia, con L.R. n.24/12 “rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, ha disciplinato la governance del ciclo dei rifiuti. In particolare, detta norma, prevede che gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea (Ambiti Territoriali Ottimali – ARO) provvedano all'affidamento dell'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in forma unitaria (art.14);
- l'art.14, comma 1, lettera b, della l.r. 20/16, che ha modificato la citata L.R. 24/12, ha disposto che, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata nel caso di avvio del servizio unitario;
- il Comune di Manfredonia fa parte dell'ARO FG/1;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 23.03.2015, si è proceduto all'approvazione delle statuto sociale modificato a seguito delle modifiche introdotte dall'aumento del capitale sociale della società in house A.S.E. SpA, in modo da consentire l'ingresso dei Comuni facenti parte dell'ARO1/FG nella società A.S.E. SpA, per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto RSU ed assimilati,
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 12.10.2016 è stato approvato il Regolamento sulle modalità di esercizio del “ controllo analogo” sulle società partecipate del Comune di Manfredonia.
- con deliberazione di Giunta comunale n. 269 del 31.12.2018 si è espresso atto di indirizzo di assicurare nell'immediato la continuità del servizio di igiene urbana attraverso la proroga del contratto, sottoscritto tra il Comune di Manfredonia ed ASE SpA, fino al 30.06.2019, alle stesse modalità e condizioni previste dal contratto Rep. n.4994/2002 e Rep. n. 10185 del 03.07.2017, e relative proroghe.
- con propria deliberazione il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 12.06.2019 ha approvato la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex. art. 34 commi 20 21 del D.L. n. 179/2012 del Comune di Manfredonia per il servizio di igiene urbana con l'allegato Piano dei servizi di igiene urbana del comune di Manfredonia, formulata dal Dirigente area Urbanistica.
- con medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto di servizio e il disciplinare tecnico di definizione dei servizi per la regolazione dei rapporti giuridici con la società partecipata in house ASE s.p.a.;

Rilevato che:

- con atto a rogito Notaio Antonio Rizzo Corallo Rep. 10.700 del 02.10.2019 è stato approvato il nuovo Statuto di ASE SpA, in adeguamento alle disposizioni normative dettate dal D.Lgs. 175/2016 regolante la materia delle società partecipate da enti pubblici;
- con propria deliberazione il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.25 del 30.10.2019, attuata dalla determinazione del Dirigente del 6° Settore n.1316 del 31.10.2019, ha approvato il progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Manfredonia di cui alla deliberazione del C.S. G.C. n. 86 del 29.10.2019 che contiene le nuove modalità di esecuzione di tutti i servizi di igiene urbana (/servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari) conformi ai contenuti operativi di gestione del servizio unitario di ARO e ha disposto l'affidamento in house ad Ase SpA ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000 e della normativa comunitaria in materia di appalti "in house providing";
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 02.10.2019 sono state approvate le modifiche al precedente statuto della società in-house "ASE spa" per l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016;
- con propria deliberazione il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 86 del 29.10.2019 ha preso atto del progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Manfredonia, presentato da Ase Spa redatto in prima stesura da Conai successivamente reso esecutivo dallo Studio Cincavalli ed approvato in sede di ARO FG/1 ed in ultimo adattato da ASE Spa e trasmesso con nota prot. n. 38448 del 08.10.2019 in relazione al servizio ed all'assetto della società, con causola rescissoria in caso di di avvio del servizio unitario per l'ARO FG/1.

Dato atto che:

- i rapporti tra il Comune di Manfredonia e ASE SpA sono stati disciplinati con apposito contratto di servizio come da atto Rep. 10448 del 05.02.2020;
- il Comune di Manfredonia ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 ha presentato istanza all'Anac ai fini della iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano servizi ai propri organismi in house providing, mediante la utilizzazione della specifica piattaforma informatica attivata da Anac con identificativo domanda n. 661/2018;
- successivamente alla presentazione della citata istanza ed a seguito dell'adeguamento dello Statuto come innanzi indicato si è provveduto all'inserimento nella suddetta piattaforma anche di tale documento, essenziale ai fini della definizione della istruttoria da parte di Anac ai fini della iscrizione in questione;
- l'Anac, in sede di esame istruttorio della istanza presentata dal Comune di Manfredonia, con nota prot. 83797 del 06.11.2020 ha rilevato la necessità che siano apportate alcune integrazioni agli atti adottati dal Comune di Manfredonia e da ASE SpA; in particolare, Anac ha richiesto che l'art. 39 comma 1, lett.c) dello Statuto ASE Rep 10.700/2019 venga adeguato alle disposizioni previste dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 per superare la sua attuale genericità e che, considerato che oltre al Comune di Manfredonia, è socio di ASE SpA anche il Comune di Vieste è necessario che i due enti pubblici soci regolino le specifiche modalità di esercizio del controllo analogo congiunto attraverso un apposito atto, quale, ad esempio, i patti parasociali, anche in relazione alle modalità di elezione dell'organo amministrativo, assegnando i termini per il riscontro come da relativa disciplina, ivi indicata;
- con nota prot. 48566 del 04.12.202 il Comune di Manfredonia ha comunicato ad Anac l'intendimento di adeguarsi alle indicazioni fornite, con la adozione degli atti necessari alla eliminazione delle cause ostative alla iscrizione e permettere la positiva conclusione della procedura;

Visto l'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che si ritiene sussistente il controllo analogo congiunto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- a) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

In relazione a quanto sopra esplicitato, l'Anac ha eccepito che risulta necessario che gli enti pubblici soci partecipanti al capitale della società partecipata in questione regolino le specifiche modalità di esercizio del controllo analogo congiunto attraverso un atto all'uopo predisposto, quale i "patti parasociali", avendo riguardo anche alle modalità di elezione dell'organo amministrativo nel caso in cui (come nel presente) si opti per una sua composizione monocratica allo scopo di stabilire, in tale circostanza, meccanismi di designazione in grado di favorire l'incidenza anche da parte degli enti pubblici soci che detengono quote di partecipazione di minoranza;

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Manfredonia approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 12.10.2016 e ritenuto di introdurre le modifiche necessarie all'espletamento delle modalità di controllo congiunta tra i tutti i soci.

Viste le modifiche allo Statuto di ASE SpA, come proposte dall'Amministratore Unico e riportate in allegato B) al presente atto, dando atto che le stesse saranno approvate nell'Assemblea di ASE SpA, da tenersi in termini di urgenza per gli adempimenti richiesti da Anac;

Visto lo schema di patti parasociali e regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo congiunto ex art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Allegato A al presente atto);

Dato atto che lo schema di Patti parasociali, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale (Allegato A), è stato elaborato al fine di disciplinare, in maniera dettagliata e coordinata con le previsioni statutarie:

- l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni Soci, dettagliando il contenuto del controllo sugli atti più significativi previsti dallo Statuto e dai Patti parasociali;
- la costituzione, il funzionamento e le finalità del Comitato di coordinamento, che rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società;
- la nomina dei membri dell'Organo di Amministrazione e del Collegio sindacale;

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.

Il Dirigente a.i.

f.to ing Giuseppe Di Tullo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) All'art. 12 del Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Manfredonia non quotate e a capitale interamente pubblico, approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 12.10.2016, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:
"10. Qualora la società partecipata sia di proprietà di altri enti pubblici, oltre al Comune di Manfredonia, il controllo sulla stessa, ai sensi della normativa vigente, è esercitato in modalità congiunta tra i tutti i soci, secondo modalità definite in appositi accordi stipulati tra gli enti pubblici stessi, a titolo di patti parasociali."
- 2) Approvare i patti parasociali per la disciplina del controllo analogo congiunto tra i Comuni di Manfredonia e Vieste, proprietari (96,88% Manfredonia, 3,12% Vieste) di Azienda Servizi Ecologici SpA, in sigla ASE SpA, nel testo di cui all'allegato A) al presente atto;
- 3) Approvare le modifiche allo Statuto di ASE SpA, come proposte dall'Amministratore Unico e riportate in allegato B) al presente atto, dando atto che le stesse saranno approvate nell'Assemblea di ASE SpA, da tenersi in termini di urgenza per gli adempimenti richiesti da Anac;
- 4) Trasmettere il presente provvedimento a Anac ai fini della iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano servizi ai propri organismi in house providing ;
- 5) Trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vieste per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 6) di dichiarare, vista l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente atto.

PATTI PARASOCIALI E REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO EX ARTICOLO 5 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50.

PREMESSO CHE:

Il Comune di Manfredonia ha costituito, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della L. 448/2001 e dell'art. 113, comma 5, lettera "e", D.Lgs 267/2000, nonché del libro V, capo V, del Codice civile, una società per azioni denominata "Azienda Servizi Ecologici SpA (in sigla A.S.E. SpA), con sede nell'Insula 48/49 zona PIP- Località Pariti di Caniglia, Manfredonia(FG), a totale capitale pubblico, a cui affidava in house il servizio di gestione della raccolta, dello spazzamento e del trasporto dei rifiuti;

Con delibera n. 3 del 10.07.2014 l'Assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale FG/1 (in sigla A.R.O. FG/1) individuava nella società in house A.S.E. SpA di Manfredonia l'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU dell'intero A.R.O. FG/1.

L'A.R.O. FG/1 è costituito dai Comuni di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Vieste, Mattinata e Zapponeta;

Il comune di Vieste, in esecuzione alla delibera n. 3/2014 dell'Assemblea di ARO FG/1 ha acquistato una quota del capitale sociale dell'ASE Spa pari al 3,12%.

Alla data della sottoscrizione di questo patto, i soci dell'Azienda Servizi Ecologici S.p.A. , in sigla, ASE SpA, sono i seguenti:

- Comune di Manfredonia (quota 96,88%)
- Comune di Vieste (quota 3,12%).

I Soci concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura della Società quale società "in house providing" per lo svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandate, così come previsto nel vigente statuto della Società e, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Patto Parasociale e Regolamento l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri di controllo analogo secondo il disposto dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tutto ciò premesso i Soci stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali, hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci stessi ivi manifestata.

Art. 2 - OGGETTO – FINALITÀ

I presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto della Società, oltre quanto previsto dallo Statuto, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della stessa, operante secondo il modello "in house providing" in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione Europea e dall'ordinamento interno, e, in particolare, dall'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'art. 5 del D. Lgs. 50/2016.

Al fine di assicurare che l'affidamento dei servizi da parte degli enti soci avvenga nel rispetto della normativa in materia di "in house providing", le parti costituiscono quale organo dei Patti il Comitato di Indirizzo e Controllo, di cui al successivo art 3.

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nello Statuto e quanto convenuto nei Patti, prevalgono, tra le Parti, le previsioni contenute in questi ultimi.

Le Parti concordano di, e si obbligano ad, agire e votare nell'Assemblea secondo quanto disposto dai presenti Patti e come in essi determinato.

Le parti riconoscono al rappresentante di ciascun ente socio in seno al Comitato di Indirizzo e Controllo il potere di veto in ordine alle decisioni che abbiano esclusiva attinenza con i servizi affidati alla Società dal solo ente socio.

I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascuno di essi nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni e che nessuna modifica potrà essere apportata agli stessi se non con le forme e le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Ferme in ogni caso le regole civilistiche di funzionamento della società, in particolare, il Comitato ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato dell'organo amministrativo, secondo la disciplina del Regolamento comunale sul controllo analogo, che gli enti soci si impegnano ad uniformare, almeno per quanto concerne la società partecipata in comune.

Art. 3 - IL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, oltre alla partecipazione diretta al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo Statuto, è rappresentato dal Comitato di Indirizzo e Controllo.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo è costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascuno dei soci o dai diversi membri delegati dai soci stessi ed è presieduto dal legale rappresentante del Comune di Manfredonia, o da un suo delegato.

Nell'esercitare il controllo, Il Comitato di Indirizzo e Controllo, deve assicurare, nei termini previsti dallo Statuto e dai presenti Patti Parasociali, la medesima cura e salvaguardia degli interessi dei soci e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.

In particolare, il Comitato di Indirizzo e Controllo:

- delibera su tutti gli argomenti, le materie e i documenti previsti dal presente Patto, anche come disciplinati nei regolamenti del controllo analogo adottati dai soci, nonché su quegli argomenti, materie e documenti attinenti alle attività della Società che ciascun socio ritenga di sottoporre alla sua valutazione;
- esprime gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società;
- individua le eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario o di mancata attuazione degli obiettivi.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.

In particolare il Comitato di Indirizzo e Controllo istituisce apposito organismo, denominato "Struttura per il controllo analogo congiunto" denominata "Struttura", composto da Segretario Generale, Dirigenti e funzionari dei Comuni soci, come disposto congiuntamente dai soci, secondo i rispettivi ordinamenti.

La "Struttura" opera per la istruttoria degli atti sottoposti al Comitato di Indirizzo e Controllo e predisponde le proposte da sottoporre alle decisioni del Comitato stesso.

Art. 4 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Le attività della Società, secondo il modello dell' "in house", saranno oggetto di impulso e controllo dei soci sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizi del controllo analogo congiunto sulla

Società, al fine di assicurarne la coerenza complessiva con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione dei Soci e nelle direttive emanate.

Il controllo è attuato attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione e congruenza e di una valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti, come di seguito descritte:

A) il controllo preventivo è esercitato dai Soci attraverso:

- i. l'approvazione degli atti di programmazione generale della società;
- ii. l'approvazione degli atti di indirizzo in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali individuate dai Soci;
- iii. l'approvazione del piano di investimenti proposto dall'Organo Amministrativo;
- iv. l'approvazione del piano industriale della Società;
- v. l'approvazione dei regolamenti di funzionamento della Società;
- vi. l'autorizzazione di atti relativi alla gestione straordinaria della Società, tra i quali:
 - l'acquisizione di partecipazioni in società, consorzi e imprese;
 - l'acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale dei Soci, per quanto ammissibile;
 - l'acquisizione ed alienazione di beni immobili di importo superiore al 10% del capitale della società;
 - la pianificazione e esecuzione di rilevanti modifiche impiantistiche e, in generale, attraverso l'approvazione delle delibere assembleari che in qualsiasi modo attengano a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società.

B) il controllo contestuale è esercitabile dai Soci attraverso:

- i. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;
- ii. il diritto di ciascuno dei Soci di richiedere alla Società in qualsiasi momento ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

C) il controllo successivo è esercitato attraverso l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

La Società collabora, in maniera piena, attraverso i propri organi ed uffici ai fini dell'attività di controllo.

Art. 5 - RIUNIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Il Comitato di Indirizzo e Controllo è convocato dal Presidente e si riunisce presso la sede del Comune di Manfredonia, anche in modalità telematica, con congruo anticipo rispetto alla data di ogni Assemblea dei Soci o su impulso del Presidente o, comunque, su richiesta formulata al Presidente da uno qualsiasi dei Soci.

L'avviso di convocazione dovrà indicare con ragionevole precisione gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato, di norma, con un preavviso di 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo dispone di una segreteria costituita dal personale dei comuni soci facenti parte della "Struttura" e da ulteriori dipendenti, appositamente individuati, per quanto eventualmente necessario.

Né tale personale né i membri del Comitato di Indirizzo e Controllo avranno diritto a percepire emolumenti, gettoni o premi a fronte delle attività e della partecipazione ai lavori del Comitato.

Le attività svolte dal personale comunale saranno valute nell'ambito del sistema della Performance.

Art. 6 NOMINA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Fermo il rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, i soggetti da individuare dovranno garantire chiara capacità ed attitudine per il migliore assolvimento dell'incarico da assegnare.

L'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea dei soci previa selezione pubblica indetta rispettando requisiti di trasparenza nella procedura e parità di trattamento tra i candidati. La commissione dopo aver valutato i requisiti di professionalità e di integrità propone all'assemblea una graduatoria di merito dei candidati basata su esperienza e competenze maturate nell'ambito della gestione di aziende pubbliche analoghe ad A.S.E.spa.

La selezione può essere operata congiuntamente da più comuni soci oppure disgiuntamente tra questi e quindi sottomessa in assemblea a voto di lista.

In caso di organo collegiale, il soggetto primo in graduatoria sarà presidente del CDA.

Art. 7 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

I componenti del collegio sindacale, composto secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, sono individuati in analogia all'organo amministrativo.

Art. 9 - DURATA

I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti parasociali hanno la durata pari a quella della Società come da Statuto, salvo facoltà di recesso dei soci con preavviso scritto di almeno trenta giorni.

I presenti Patti Parasociali perderanno efficacia in caso di scioglimento della Società o verso il Socio che eserciterà il recesso dalla Società o perderà la qualità di Socio, per qualsiasi motivo.

In caso di ingresso nella società di nuovi soci i presenti patti saranno rivisti per tutto quanto risulterà necessario.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci in relazione ai presenti Patti Parasociali, il foro competente è quello di Foggia.

Art. 11 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ

I presenti Patti Parasociali saranno registrati a tassa fissa, per volontà delle parti ed ai sensi del D.P.R. 131/1986 –Tariffa Parte II.

I presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

Statuto della
"AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI S.P.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

(Natura della società e denominazione)

- 1) E' costituita una società per azioni denominata "Azienda Servizi Ecologici s.p.a." ed enunciabile in acronimo "ASE s.p.a." (e nel prosieguo indicata anche come "la società").
- 2) Stante la natura a totale capitale pubblico della società possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000; nonché, se la legge lo consente, altri enti pubblici.
- 3) Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio degli azionisti, quello risultante da libro dei soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organo Amministrativo a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4) Il presente statuto risulta pertanto allineato alla riforma del diritto societario ed alla riforma in materia di Società a partecipazione pubblica (Testo Unico di cui al D.Lgs n. 175/ 2016).

Art. 2

(Sede)

- 1) La società ha sede legale in Italia - 71043 Manfredonia (Foggia), all'indirizzo risultante nel Registro delle imprese. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto.
- 2) L'Assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

Art. 3

(Durata e recesso)

- 1) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.
- 2) Il socio può recedere dalla società ai sensi di legge.

Art. 4

(Oggetto)

- 4.1) La società è attiva nell'esercizio dei servizi pubblici locali di interesse generale e attività complementari ed opere connesse.
- 4.2) Nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e, comunque, nei limiti e nel rispetto di tutte le vigenti leggi, la società gestisce i seguenti servizi pubblici locali:
 - 1) nettezza del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico;
 - 2) lavaggio ed inaffiamento di strade, piazze, portici, ecc.;
 - 3) pulizia ed disostruzione delle fogne e dei fognoni non di competenza dell'E.A.A.P., dei pozzetti stradali, delle caditoie, dei sifoni e delle tubazioni di immissione nella rete di fogna bianca;
 - 4) espurgo dei pozzi neri;
 - 5) pulizia e disinfezione di gabinetti pubblici ed orinatoi;
 - 6) diserbo meccanico e manuale;
 - 7) disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree e del suolo

pubblico aperto al transito di persone e cose. Gli stessi interventi potranno essere effettuati, a richiesta delle autorità sanitarie presso scuole, asili, ospedali, comunità ed istituti similari, in conformità delle leggi vigenti e sotto le direttive degli organismi sanitari locali che esercitano il controllo sulle modalità degli interventi praticati a tutela della salute pubblica;

8) raccolta, trasporto - anche per conto di terzi (nei limiti appresso indicati) - stoccaggio, trattamento, preselezione, recupero e smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani e dichiarati ad essi assimilabili, dei rifiuti urbani pericolosi, degli speciali e tossico nocivi, compresi quelli provenienti da attività industriali, da presidi ospedalieri, case di cura ed affini, da laboratori, da macellazione, da attività commerciali ed artigianali, anche conferiti all'azienda direttamente dai produttori;

9) pulizia dei muri dei pubblici edifici anche con defissione di manifesti e cancellazione di scritte murali e simili;

10) pulizia degli stabilimenti comunali, dei mercati, del cimitero, dei giardini e villa comunale, delle fiere anche di quartiere, dello stadio, manutenzione e pulizia fontane pubbliche, fontane ornamentali, panchine ed arredi in genere di ville ed aree verdi comunali, piazze, ecc.;

11) raccolte differenziate di carte, cartoni, vetro, plastica, alluminio, rottami ferrosi, pile e quant'altro materiale si rendesse utile ed opportuno recuperare per la tutela dell'inquinamento;

12) commercializzazione dei prodotti recuperati dal ciclo dei trattamenti dei rifiuti e dalle raccolte differenziate;

13) smaltimento di rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (c.d. rifiuti urbani interni e assimilati);

14) smaltimento di rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere;

15) smaltimento di rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private, comunque soggette ad uso pubblico;

16) rimozione di elettrodomestici e simili;

17) pulizia delle aree di proprietà comunale in attesa di definitiva destinazione e sistemazione;

18) realizzazione, gestione e conduzione di impianti di trattamento finale dei rifiuti di ogni categoria raccolti dall'azienda o conferiti dai produttori;

19) gestione e conduzione di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti di ogni categoria;

20) pulizia, manutenzione e riparazione degli automezzi e delle attrezzature dell'azienda, automezzi comunali (S.A.U. - P.I. - VV.UU.);

21) attività promozionali di informazione e sensibilizzazione tendenti all'educazione ambientale del cittadino utente ed a valorizzare i servizi erogati dall'azienda;

22) consulenza a terzi nel settore dell'igiene ambientale e per la progettazione e l'organizzazione dei servizi di igiene urbana;

23) rimozione dalle pubbliche aree di carogne di cani, gatti, ecc.;

24) pulizia dei cortili e manutenzione dei cortili delle scuole pubbliche;

25) verde pubblico e privato;

26) pulizia immobili pubblici;

27) segnaletica orizzontale e verticale;

28) trasformazione, dei rifiuti per la produzione e successiva vendita di calore ed energia elettrica;

29) gestione di impianti di depurazione reflui e rifiuti liquidi;

30) gestione per conto terzi dei servizi ambientali per le aree produttive, industriali e commerciali.

31) esecuzione di tutti i servizi di istituto per conto terzi ed a pagamento, nei limiti appresso indicati.

L'effettiva assunzione della gestione dei servizi pubblici locali anzi citati avviene secondo un programma definito ed approvato dal consiglio comunale dei comuni serviti.

Il fatturato delle eventuali attività svolte a favore di terzi deve comunque rispettare quanto previsto dall'art.39, comma 1, lett.d) del presente statuto.

4.3) I rapporti tra gli enti pubblici locali azionisti e la società sono disciplinati da apposito contratto di servizio, il quale stabilisce anche la durata degli affidamenti sopracitati.

4.4) La società, previa autorizzazione dell'assemblea, instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

4.5) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

4.6) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5

(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale nominale è di euro 1.606.800,00 (un milione seicentoseimila ottocento virgola zero zero) ed è diviso in N. 1.606.800 (un milione seicentoseimila ottocento) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

2) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera Assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

3) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in

natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del Codice civile.

4) Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di diminuzione o di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza prevista dal Codice civile.

5) La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di concessione amministrativa, ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

6) A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del Codice civile.

7) I conferimenti, gli acquisti della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori sono regolati dagli articoli 2342 e successivi Codice civile.

Art. 6

(Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e patrimoni destinati)

1) La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento sia a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, sia a quelle sulla contabilità delle società partecipate.

2) La società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto, può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 del Codice civile, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

3) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e successivi del Codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto.

Art. 7

(Azioni ordinarie, diritto di prelazione, clausola di gradimento e limiti al diritto di accrescimento)

1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. Possono essere emessi certificati provvisori sottoscritti dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione e da un altro amministratore o da un procuratore speciale all'uopo delegato dall'Organo Amministrativo (nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal Codice civile); in carenza di tali azioni o certificati o deliberazioni lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un amministratore, ai sensi del Codice civile.

E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni.

Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale ai sensi del presente statuto, le

azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

2) Nel rispetto delle norme statutarie e di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, del presente statuto.

3) I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dall'Organo Amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal Codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura ed alle modalità indicate nel precedente articolo 5, comma 6.

4) Atteso che le successive clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il socio che intenda sottoporre, in tutto o in parte, le proprie azioni e i diritti di opzione a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5) Qualora un socio intenda trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, delle proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al presente statuto) o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale - nel rispetto delle norme statutarie e di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 - dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informare l'Organo Amministrativo, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alla partecipazione da essi posseduta, specificando il prezzo richiesto per la vendita delle azioni, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o coloro ai quali l'offerente le cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura dell'Organo Amministrativo informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi a solo titolo esemplificativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

7) I soci che ne hanno diritto che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 5, a pena di decadenza debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi l'Organo Amministrativo della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni,

comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. L'esercizio del diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve riguardare tutte le azioni e tutti i diritti di opzione offerti.

8) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiara di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito) ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente. L'esperto è nominato dal Presidente del Tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società. L'esperto fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito). L'esperto dovrà pronunciarsi entro novanta (90) giorni solari prorogabili una sola volta, su accordo scritto dalle parti o per decisione dell'esperto, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.

9) Nella propria valutazione l'esperto sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari. L'esperto formerà la propria determinazione e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'esperto. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Il costo dell'esperto sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'esperto non sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente e il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

10) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione di cui ai precedenti commi e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 5 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui al successivo comma 12, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) il trasferimento si considera inefficace cosicché esso non sarà iscritto nel libro soci, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, così come non avrà diritto agli utili, al voto ed alla ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

11) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi e nel rispetto delle norme statutarie e di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica totalitaria. L'Organo Amministrativo provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 2 del presente statuto.

12) Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo, rispettati i requisiti di partecipazione pubblica locale totalitaria. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dall'Organo Amministrativo.

13) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 7, l'Assemblea ordinaria potrà indicare, dandone mandato all'Organo Amministrativo, al socio (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) che intende cedere le proprie azioni, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione indicata nel comma 5, un altro acquirente gradito e disposto

all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

14) Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, al fine di pervenire alla prelazione di tutte le azioni e di tutti i diritti di opzione offerti, l'Organo Amministrativo si riserva di dare - ove possibile, a norma del Codice civile - avvio al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio entro trenta (30) giorni successivi ai termini indicati nel precedente comma 13.

15) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 13 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

16) E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applichino anche nel caso che la cessione avvenga, se la legge nella fattispecie lo consente, a favore di una società fiduciaria.

17) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le azioni senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incedibilità del diritto di voto.

18) Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci ai sensi di legge.

19) Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 8

(Obbligazioni)

1) La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2) L'Assemblea degli azionisti fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

Art. 9

(Partecipazione pubblica totalitaria)

1) La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

2) Il capitale sociale con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1, comma 2. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.

3) Se emesse, le azioni attribuite ad ogni socio devono constare da un unico certificato azionario, il quale deve restare depositato con annotazione di vincolo presso la sede della società o degli istituti di credito incaricati; tale deposito è costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.

4) La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie o di obbligazioni convertibili.

5) La società è al servizio delle amministrazioni pubbliche socie che le affidano i servizi di istituto e quindi, acquisiscono quote proporzionali al valore del servizio affidato oppure agli abitanti equivalenti serviti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA

Art. 10

(Assemblea azionisti)

1) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da Codice civile e del presente statuto, e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea potrà svolgersi con sistemi di intervento a distanza, audio/video collegati, con modalità identiche a quelle previste nel successivo articolo 21, comma 5, del presente statuto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

5) Sono riservate all'Assemblea dei soci le materie in tal senso indicate dal Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto.

6) All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del presente statuto, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 11

(Avviso di convocazione)

1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi anche a tutti i consiglieri, a tutti i membri del Collegio sindacale ed all'Organo di Revisione, deve contenere il giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o ulteriore convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima o altra precedente convocazione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica certificata) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

2) In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata.

3) Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile.

Art. 12

(Competenze)

1) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile e del presente statuto, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro un termine non superiore a centottanta giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio

consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..

2) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 del Codice civile, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno nonché per la trattazione delle materie in tal senso indicate nel Codice civile, e nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto:

a) sulle modificazioni dello statuto;

b) sull'emissione di obbligazioni;

c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

d) su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

3) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, verrà altresì convocata in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

4) L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, e inoltre:

a) a dare la propria autorizzazione sull'acquisto, sulla cessione, conferimento, affitto, usufrutto, sulla dismissione, sulle fusioni o scissioni della società o di suoi rami aziendali ed ogni altro atto di disposizione;

b) a dare la propria autorizzazione sulle operazioni di costituzione, acquisto, cessione, conferimento, affitto, usufrutto o dismissione ed ogni altro atto di disposizione di partecipazioni in società o consorzi o società consortili o cooperative controllate o collegate o partecipate;

c) sull'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

d) sugli indirizzi generali per le tariffe e per la gestione dei servizi pubblici affidati alla società;

e) sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori;

f) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) sugli indirizzi all'Organo Amministrativo che, per *lex specialis*, devono a loro volta essere forniti dai Consigli degli enti pubblici locali.

Art. 13

(Intervento e voto)

1) I soci che hanno diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno, devono esibire, se emessi, i propri titoli o certificati al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea. Le azioni ed i certificati non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

2) Ogni azionista, mediante semplice delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro soggetto anche non socio (purché non siano amministratori, membri del collegio sindacale o dipendenti della società o di società da essa controllate, collegate o partecipate). La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del socio e deve essere conservata dalla società. La delega per partecipare all'Assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

3) Gli azionisti hanno diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli o certificati legittimativi da essi esibiti ai sensi dei precedenti commi. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine all'identità ed alla legittimità del diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

5) Una volta constatata e fatta constatare, dal presidente dell'Assemblea, la validità della stessa, i presenti non potranno più contestarla.

Art. 14

(Presidenza, segreteria, verbalizzazione)

1) L'Assemblea è presieduta:

- in caso di nomina di un amministratore unico, dal medesimo;
- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento del presidente, dal vice presidente o dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età;
- in mancanza di amministratori, dalla persona designata dall'Assemblea medesima.

2) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio dotato di requisiti professionali idonei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Se del caso, su decisione del presidente, l'Assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti dell'Assemblea stessa.

3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

4) Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo. Il verbale deve riportare quanto previsto dall'articolo 2375 del Codice civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche disgiuntamente, tante azioni quante sono quelle previste dall'articolo 2377, comma 2 del Codice Civile.

Art. 15

(Costituzione, deliberazioni e diritto di voto)

1) L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi del Codice civile. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda ed in ogni ulteriore convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda o in ogni ulteriore convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

2) L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione più della metà del capitale sociale, ed in seconda ed in ogni ulteriore convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

3) Ai fini dell'intervento sia in Assemblea ordinaria sia in Assemblea straordinaria, nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Salva diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.

La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.

Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea, così come esso ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

5) La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, compete al presidente dell'Assemblea ma nel rispetto di modalità e termini di legge.

6) Ai fini delle deliberazioni sull'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni dell'articolo 2393 del Codice civile.

7) L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

8) Si applicano i maggiori quorum previsti dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI: ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 16

(Sistema di amministrazione)

1) La società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà di amministrazione.

Tuttavia, l'assemblea può affidare l'amministrazione ad un Consiglio di

Amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, con delibera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi e la relativa delibera è trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016.

2) All'organo amministrativo compete il perseguimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto. Gli amministratori decadono, vengono revocati e sostituiti a norma di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto.

L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere, a tutti gli effetti, automaticamente decaduto.

3) La revoca può essere decisa in ogni tempo, ma deve essere motivata. Nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento danni, intendendosi l'assunzione di incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento danni.

Art. 17

(Nomina degli amministratori)

1) Ai sensi dell'articolo 2449, C.C., agli enti pubblici spetta la nomina diretta, la revoca (nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di persistente inottemperanza agli indirizzi ricevuti, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati) e la sostituzione in ogni momento, di un numero di amministratori (ivi compreso il presidente del consiglio di amministrazione) proporzionale all'entità della propria partecipazione, moltiplicando la stessa per il numero degli amministratori da nominare, o per frazione superiore al cinquanta per cento (50%) di tale ultimo calcolo; i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina, di sostituzione o di revoca. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea dei soci previa selezione pubblica indetta rispettando requisiti di trasparenza nella procedura e parità di trattamento tra i candidati e indirizzata a coloro che presentano profili di esperienza e competenze maturate nell'ambito della gestione di aziende pubbliche analoghe ad A.S.E.spa.

La selezione può essere operata congiuntamente da più comuni soci oppure disgiuntamente tra questi e quindi le rispettive graduatorie verranno sottoposte in assemblea ai fini della votazione.

La commissione di esame, nominata dai soci è composta da dirigenti dei Comuni soci e da esperti di comprovata fama. La commissione dopo aver valutato il possesso dei requisiti comunica la graduatoria di merito dei candidati.

L'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione così come il Collegio sindacale, sono riconfermabili in conformità alla normativa vigente.

2) Nella scelta degli amministratori, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal DPR n. 251 del 30 novembre 2012.

3) I requisiti per la nomina, nonché la normativa da applicarsi ai componenti dell'organo amministrativo, sono da individuarsi in quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, dal Codice civile, da eventuali ulteriori leggi, dallo statuto degli enti pubblici locali soci e dal presente statuto.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Inoltre, i componenti dell'organo amministrativo devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza fissati ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016.

Infine, restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 18

(Altre disposizioni)

1) Il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica - salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 17 - e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice civile.

2) Agli amministratori si applica la disciplina della *prorogatio* prevista per gli organi delle pubbliche amministrazioni dal decreto legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994 e, quindi, gli amministratori scaduti restano in carica al massimo per altri quarantacinque giorni e, nel frattempo, possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti urgenti ed indifferibili.

3) Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, prima della scadenza del mandato, la metà o più della metà degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, decade l'intero Consiglio.

5) All'organo amministrativo sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, co.2 del presente Statuto. Il Consiglio di amministrazione esercita tali poteri direttamente od a mezzo del presidente o dell'amministratore delegato, al quale conferisce propri poteri ed attribuzioni, nel rispetto delle attribuzioni del direttore generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al presente statuto.

6) L'organo amministrativo può deliberare l'assunzione del debito dell'autore

delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

7) La società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni, commesse dai membri del Consiglio di amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.

Art. 19

(Cariche sociali)

1) Il presidente del Consiglio di amministrazione (o l'Amministratore Unico) ricopre anche il ruolo di legale rappresentante, cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali, statali, comunitari e internazionali, garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

2) La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il vice presidente, se non risulta individuato nell'atto di nomina, è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. In tale circostanza al vice presidente compete la legale rappresentanza. La sostituzione del presidente da parte del vice presidente dimostra l'assenza o l'impedimento del primo. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

3) L'organo amministrativo può inoltre, nei limiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, del Codice civile, delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto:

a) nel caso di un organo in forma di consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, ad un amministratore delegato;

b) assumere un direttore generale, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione.

4) Non possono comunque essere delegate le attribuzioni vietate dal Codice civile e dal presente statuto.

Art. 20

(Altre deleghe e attribuzioni)

1) L'organo amministrativo può nominare institori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma, per una durata limitata nel tempo.

2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente all'organo amministrativo, le decisioni sui seguenti atti:

a) i piani programma annuali comprensivi del piano degli investimenti, relative fonti di copertura e del piano del personale, il bilancio pluriennale economico mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio e il bilancio di esercizio e relativi assestamenti infrannuali in vista di valori reddituali

diversi da quelli previsti;

b) la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura, le previsioni tariffarie ai sensi di legge, e le condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla società;

c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;

d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;

e) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;

f) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;

g) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;

h) la definizione, l'approvazione e la modifica dell'eventuale contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi delle vigenti leggi in materia;

i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare dei servizi pubblici locali ricompresi nei fini istituzionali della società;

l) previa autorizzazione dell'Assemblea, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;

m) previa autorizzazione dell'Assemblea, la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili, o di aziende o di relativi rami;

n) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie;

o) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniqualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

3) L'organo amministrativo appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'Assemblea è invece approvato dalla stessa.

4) Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti pubblici locali soci, il presidente cura il sollecito invio agli enti pubblici locali soci di copia del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo ed eventuali assestamenti, e di quant'altro necessario a garantire la costante informazione di questi ultimi, la trasparenza dell'azione societaria e la partecipazione di tutte le componenti sociali.

5) L'organo amministrativo ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di governo societario:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
- 6) Gli strumenti integrativi di governo societario, eventualmente adottati, sono indicati nella "Relazione sul governo societario".
- 7) Qualora l'organo amministrativo ritenga di non adottare uno o più degli strumenti integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all'interno della "Relazione sul governo societario"
- 8) L'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente è anche componente di Assemblea e di Consiglio di amministrazione delle società, consorzi o altri enti comunque partecipati dalla società.
- 9) L'organo amministrativo riferisce al Collegio sindacale, durante le proprie adunanze ed in sede di approvazione di bilancio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate o collegate o partecipate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 21

(Convocazione del Consiglio)

- 1) Il Consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale della società o altrove, purché in Italia, dal presidente di propria iniziativa e tutte le volte che lo giudichi necessario, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio sindacale o da parte di chi la legge o il presente statuto riconosce tale facoltà; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente. Mancando anche quest'ultimo la convocazione è effettuata dall'amministratore più anziano di età. Nel caso in cui il presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il Consiglio di amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta, allora quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il Consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'Assemblea. L'Assemblea sarà convocata senza ritardo dall'organo amministrativo o dal Collegio sindacale.
- 2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta con preavviso di giorni sette (7), salvi i casi di urgenza il cui termine di preavviso deve essere almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ed e-mail o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti del Codice civile.
- 3) Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. Valgono in tal senso le disposizioni relative al Collegio sindacale di cui all'articolo 2405 del Codice Civile.
- 4) E' comunque possibile che vengano fissate riunioni a scadenze fisse o speciali calendari: in tali casi è sufficiente che risulti la conoscenza, da parte di ciascun consigliere, della scadenza fissata o del calendario.

5) E' ammessa la possibilità - qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - che le adunanze del Consiglio di amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

Art. 22

(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

1) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente del Consiglio di amministrazione o di chi presiede la riunione. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza del quorum deliberativo.

2) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

4) L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere delle eventuali perdite che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione.

5) Il voto di un componente del Consiglio di amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

Art. 23

(Compensi e rimborsi spese)

1) Il compenso spettante all'Organo amministrativo è determinato dalla Assemblea dei soci entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive degli Enti. Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli amministratori, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, agli Amministratori dovrà essere corrisposto il compenso

rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.

2) Agli amministratori spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

3) E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

4) E' vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche se previsti dall'articolo 2125 Cod.Civ.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA LEGALE E DIRETTORE GENERALE

Art. 24

(Presidente, vice presidente, amministratori, direttore generale)

1) La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi, anche in giudizio, spetta:

a) in caso di amministrazione affidata ad un Amministratore Unico, all'Amministratore Unico stesso;

b) in caso di amministrazione affidata al Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio stesso ed in caso di sua assenza o altro impedimento al Vice Presidente nonché, nell'ambito dei poteri conferitigli, all'amministratore delegato.

Il presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede anche sovranazionale e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del direttore generale. Inoltre, l'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di amministrazione - qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione - hanno facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali. Al presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico spetta il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato o non sia diversamente previsto.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e l'Amministratore Unico hanno la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società. Spetta al presidente del Consiglio di amministrazione, o a un suo delegato, o all'Amministratore Unico informare il legale rappresentante dell'ente locale sui risultati quantitativi e qualitativi rilevati dalla società in sede di controllo di gestione infrannuale. Detto controllo di gestione consisterà nella rilevazione infrannuale del conto economico a valori progressivi, completo dell'analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione. Il "report" qualitativo evidenzierà lo stato di perseguimento degli obiettivi e quindi gli eventuali problemi e conseguenti azioni.

2) Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi il solo fatto della firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

3) All'amministratore delegato, ove nominato, compete la rappresentanza nei limiti attribuitigli dallo statuto o delegatigli dal Consiglio di amministrazione.

Qualora eletto, l'amministratore delegato esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di amministrazione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio di amministrazione stesso.

4) Per il compimento di alcune attività l'organo amministrativo può attribuire (rispetto a quanto già previsto nel successivo articolo 25, comma 1 del presente statuto) deleghe speciali anche al direttore generale, se assunto ai sensi del presente statuto.

Ai sensi di legge e del presente statuto, il direttore generale può essere assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 175/2016) o indeterminato come lavoratore dipendente e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo. L'eventuale revoca del mandato di direttore generale, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.

Le deleghe speciali al direttore generale, rispetto a quanto già precisato nel presente statuto, saranno fornite con procura notarile.

Il Direttore Generale è tenuto a riferire all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale ogni bimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 25

(Direttore generale: funzioni e assunzione)

1) Il direttore generale ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali.

In particolare il direttore generale:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché le decisioni dell'Amministratore Unico;
- b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;
- c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- d) sottopone all'Organo amministrativo lo schema del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del relativo, eventuale, assestamento in vista di un risultato di esercizio inferiore a quello atteso;
- e) formula al presidente del Consiglio di amministrazione proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione;
- f) può stare in giudizio, con l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio;
- g) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
- h) determina la struttura organizzativa aziendale secondo gli indirizzi dell'Organo Amministrativo; dirige il personale e mantiene i rapporti con le Organizzazioni sindacali; propone all'Organo Amministrativo la nomina del vice direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di

livello e le assunzioni; adotta le misure disciplinari inferiori al licenziamento, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro; propone all'Organo Amministrativo le misure disciplinari di licenziamento;

i) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali consentitigli dall'Organo Amministrativo;

l) cura gli affari correnti;

m) interviene, previa specifica procura da parte dell'Organo Amministrativo, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'articolo 420 del Codice di procedura civile;

n) è il responsabile sia dell'accesso agli atti aziendali, ai sensi della L. 241/1990 e successive integrazioni, sia dell'attuazione delle norme in materia di trasparenza derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 e delle norme in materia di "anticorruzione".;

o) è il responsabile dei vari procedimenti amministrativi attivati nelle varie procedure in cui, per legge, deve essere individuata tale figura;

p) è il responsabile delle informative al personale in sede di assunzione ai sensi del D.Lgs. 152/1997 e successive integrazioni;

q) è il responsabile della privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni;

r) è il responsabile della sicurezza impianti e dei relativi piani per la sicurezza;

s) è il responsabile della protezione e prevenzione ai fini della sicurezza sul lavoro, ai sensi delle vigenti normative;

t) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dall'Organo Amministrativo.

2) Il direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo con eventuale apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il "sistema in economia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento sottoponendo successivamente all'Organo Amministrativo, il relativo rendiconto.

3) Il direttore generale, previa informazione all'Organo Amministrativo, può delegare ad uno o più dipendenti della società parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.

4) Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, anche non remunerata, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione preventiva dell'Organo Amministrativo.

5) I requisiti e le modalità di assunzione e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sono determinati dall'Organo Amministrativo nel rispetto delle norme previste per le società per azioni ed in particolare dell'articolo 2396 del Codice civile.

6) Il direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI
ORGANI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Art. 26

(Collegio sindacale)

1) Il Collegio sindacale, che ha i compiti e doveri previsti dal Codice civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, si compone del presidente e di due sindaci effettivi, tutti scelti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, anch'essi scelti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica certificata).

Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio sindacale. In tal caso, valgono le condizioni previste dal precedente articolo 21, comma 5, del presente statuto.

2) Ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile agli enti pubblici spetta la nomina e la revoca dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dai rispettivi Consigli Comunali.

Sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza regolate dall'articolo 2399 del Codice civile.

3) Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, e scade in concomitanza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. Ai sindaci si applica la disciplina della *prorogatio* prevista per gli organi delle pubbliche amministrazioni dal decreto legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994 e, quindi, i sindaci scaduti restano in carica al massimo per altri quarantacinque giorni. Ogni sindaco può essere riconfermato. L'Assemblea che provvede alle nomine stabilisce gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi, con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili ai sensi di legge.

4) I membri del Collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Qualora nessuno dei membri del Collegio sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio d'amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato ovvero il direttore generale provvede a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del Collegio sindacale, entro il termine

massimo di tre mesi.

Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio sindacale.

5) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di missione sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, così come via via definite con l'organo amministrativo.

6) Il Collegio sindacale può, previa comunicazione all'Organo Amministrativo, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da due membri del Collegio.

7) La carica di sindaco effettivo, è incompatibile, oltre che con le ipotesi disciplinate dal Codice civile o da altre leggi, con lo svolgimento di incarichi di sindaco e/o di consulenza in altre società che sviluppano direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto sociale della società, con esclusione delle società controllate, collegate o partecipate dalla società così come definite dal Codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre all'organo amministrativo apposita dichiarazione entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.

8) Al Collegio sindacale non può essere attribuita anche la revisione legale dei conti della società, che va affidata ad un singolo o società di revisione legale iscritto nel relativo registro, con delibera dell'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale.

Art. 27

(Controllo contabile)

1) Ai sensi dell'articolo 2449, C.C., l'assemblea attribuisce il controllo contabile sulla società ad un revisore contabile o ad una società di revisione da essa nominati ed iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2) Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio ovvero il bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto; la stessa relazione dovrà esser depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 del Codice civile.

Art 27 bis

(Controllo analogo)

La società è soggetta al controllo analogo dei soci pubblici secondo gli indirizzi di cui alle linee guida n. 7, redatte da ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché secondo le previsioni di cui al vigente Regolamento comunale di espletamento del controllo analogo.

Titolo VII

STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI

Art. 28

(Strumenti programmatici - Relazioni)

1) Ai fini di dare esecuzione alle previsioni di legge, il piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea.

2) Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3) Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da approvarsi a cura del l'organo amministrativo e dell'Assemblea e sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le presenti previsioni statutarie).

4) L'organo amministrativo provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà approvato dall'organo amministrativo e dall'Assemblea.

5) L'organo amministrativo, entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno, predispone e invia a ciascun socio, per quanto di propria competenza, una relazione previsionale relativa all'attività della società, redatta secondo lo schema fornito dai Soci, contenente la definizione dei piani strategici per il triennio successivo, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo anche in termini di investimenti e gestione del personale, riferendosi ad un periodo pari a quello del bilancio di previsione dei soci. La Relazione previsionale è redatta anche ai fini del controllo di cui all'art. 16, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016.

La Relazione Previsionale è approvata nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, di cui ne costituisce allegato. Le modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata che non rientrano nei casi di cui all'art. 10 sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Conseguentemente l'Assemblea recepisce con proprio provvedimento la decisione del Consiglio Comunale entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'anno successivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni contenute nella Relazione stessa e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Il termine del 31 (trentuno) dicembre potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione del Bilancio Previsionale del Comune a seguito di espressa comunicazione del Socio.

Qualora alla scadenza del 31 dicembre l'Ente non abbia approvato il bilancio di previsione, per effetto del differimento fissato da norme statali, la società è autorizzata ad operare nei limiti del Budget Economico della Relazione Previsionale dell'ultima Previsionale approvata, con riferimento alle somme definitivamente rese disponibili nel civico bilancio dell'anno precedente, salvo diversa e motivata disposizione dei soci.

Comunque in tal caso deve essere assicurato l'equilibrio economico-finanziario

della società.

6) L'organo amministrativo approva entro il 31 (trentuno) agosto di ogni anno la relazione sul generale andamento della gestione, relativa al primo semestre dell'anno in corso, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente comma 5 sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci. La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. Inoltre, l'organo amministrativo trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Art. 29

(Esercizio sociale)

1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede nei modi e nei termini di legge, alla formazione del bilancio ai sensi del Codice civile, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti e provvede a comunicarlo ai membri del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429, C.C. completo di relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei soci che deve discuterlo e, quindi, al revisore contabile (o alla società incaricata del controllo contabile), se nominato, almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per la sopraddetta Assemblea dei soci.

3) Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del Collegio sindacale e/o del revisore contabile, se la legge prevederà che dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136/1975 e successive modificazioni, si procederà come segue. Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'Assemblea che dovrà essere convocata a tal fine almeno tre (3) mesi prima della chiusura del primo esercizio sociale e, per quelli successivi, almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. sopra menzionato. Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo. Ai fini della certificazione del bilancio della società esso deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque (45) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Art. 30

(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili)

1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del Codice civile;
- b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;
- c) il residuo, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nello statuto, secondo le deliberazioni dell'Assemblea a remunerazione del capitale in

proporzione alle rispettive partecipazioni, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandoli in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione.

2) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.

3) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

4) In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge, di atto costitutivo e del presente statuto.

TITOLO VIII

TUTELE, CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO

Art. 31

(Tutele)

1) L'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci di cui agli articoli 2393 e 2393-bis del Codice civile, può essere esercitata dai soci che rappresentano almeno il venti per cento del capitale sociale.

2) La denuncia al Collegio sindacale di cui all'articolo 2408, comma 2 del Codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

3) La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409, comma 1, del Codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale; così come, ai sensi del successivo comma 7, può essere fatta dal Collegio sindacale.

Art. 32

(Controversie)

1) Ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori o fra detti organi, o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti e tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà deferita alla decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 33

(Scioglimento e recesso)

1) Atteso che non trattasi di società a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutte le loro azioni, nelle ipotesi previste dalle leggi e dal presente statuto. Non compete ai soci il diritto di recesso nell'ipotesi in cui i medesimi non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2437-ter, comma 4, Codice civile, il valore di liquidazione delle azioni del socio che ha esercitato il recesso, è quello riferito al patrimonio netto di libro del bilancio chiuso alla fine dell'esercizio precedente se il recesso è esercitato entro la fine del mese di giugno dell'esercizio successivo, o del bilancio chiuso entro la fine dell'esercizio in cui il socio ha esercitato il recesso se ciò è stato esercitato a far data dal primo di luglio, senza rettifica delle poste dell'attivo e del passivo risultanti dal suddetto bilancio.

2) La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promossa

una controversia ai sensi del precedente articolo 32, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica della decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria al recedente.

3) Per lo scioglimento e la liquidazione della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

3 bis) In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 comma 1 n. 7 Cod. Civ., la società si scioglie - oltre che per le cause previste dalla legge e dal presente statuto - nell'ipotesi in cui, sussistendone i presupposti, venga adottata una informazione antimafia interdittiva nei confronti della società.

4) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e procede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i relativi compensi.

Lo scioglimento della società potrà essere revocato con il consenso unanime dell'Assemblea.

5) Se non sarà nominato un solo liquidatore, il Collegio di liquidatori sarà composto di numero tre (3) membri nominati con le procedure previste per la nomina dell'organo amministrativo.

6) La liquidazione del patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità: i) alle azioni privilegiate, se emesse, fino a concorrenza del loro valore nominale; ii) alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale; iii) all'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in proporzione alla rispettiva misura.

7) Le quote parti spettanti a ciascun ente pubblico locale saranno anzitutto costituite dagli eventuali impianti, reti e altri beni immobili o mobili strumentali ai servizi pubblici locali che, ai sensi di legge, risultano di proprietà della società e che si trovano situati nel territorio del singolo ente pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali.

In ogni caso (e quindi anche in caso di incapienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnandi) sarà facoltà dell'ente pubblico locale - nel quale le reti, gli impianti e gli altri beni immobili o mobili si trovano - riscattare gli stessi versando alla società il corrispettivo del valore.

8) Resta fermo quanto previsto dagli artt. 10 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

(Foro competente)

1) Il foro competente è quello della sede legale della società.

Art. 35

(Rinvio - Disposizioni generali)

1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi speciali in materia della Repubblica italiana.

2) E' fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 36

(Socio unico)

1) Quando le azioni risultano appartenere ad un solo azionista si applicano le previsioni di legge, ed in particolare degli articoli 2250, 2325, 2328, 2342,

2362 e 2497 del Codice civile.

Art. 37

(Comunicazioni sociali)

- 1) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
- 2) Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:
 - a) il libro soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari per l'indirizzo di posta elettronica dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica dei componenti di detti organi;
 - d) l'apposito libro del revisore contabile (o della società incaricata del controllo contabile) per l'indirizzo di posta elettronica di detto revisore (o società).
- 3) Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.
- 4) Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
- 5) Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 38

(Computo dei termini)

- 1) Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 39

(Affidamenti in house)

- 1) Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio in delegazione interorganica di cui alle vigenti leggi in materia, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:
 - a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti, è prevista in atti attraverso lo statuto di questo o di quest'ultimi, lo statuto sociale, il contratto di servizio, nonché la carta dei servizi (ex art. 112, c. 3, T.U.E.L.);
 - b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente o degli enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto e contratto di servizio;

c) la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali (così come qualificati dall'art. 2, c. 1, D.Lgs. 267/2000 o dalle leggi di settore) e, se la legge lo consente, da altri enti pubblici;

d) Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;

e) i Comuni soci esercitano sulla società un controllo di gestione analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo è esercitato in forma congiunta secondo il "Regolamento sulle modalità di esercizio del "controllo analogo" su ASE spa". Tale attività è esercitata congiuntamente operando:

- Controllo ex ante, cioè una influenza determinante nelle fasi di indirizzo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società,
- Controllo contestuale, ad esempio tramite la ricezione periodica sull'andamento della gestione, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario,
- Controllo ex post, esercitabile ad esempio in fase di approvazione del rendiconto.

In particolare in tale controllo:

* definiscono preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo standard qualitativi e quantitativi;

* possono convocare l'organo amministrativo per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati;

* effettuano il monitoraggio sull'andamento della società richiedendo periodicamente e comunque almeno due volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico finanziario;

* analizzano gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuano le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per i bilanci degli enti;

* organizzano un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra società ed enti soci, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

* esplicano una generale attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo attraverso l'emanazione di direttive della Assemblea dei soci.

f) in caso di affidamento pluripartecipato da Enti Pubblici dovrà essere garantito una funzione di indirizzo ed un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorchè provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato; in particolare le amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza possono esercitare il controllo analogo in modo congiunto con le altre, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali dell'organismo controllato siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero siano formati tra soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti; b) i soci pubblici siano

in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato; c) l'organismo controllato non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. Ciascun Ente, in virtù di idonei strumenti giuridici, deve essere in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni operative rilevanti circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio. In ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga al codice civile.

2) In termini di presupposti applicativi del c.d. modulo gestorio in house, ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti pubblici locali di riferimento, si precisa che:

a) gli strumenti di indirizzo e controllo stringente sulla società da parte degli enti pubblici locali di riferimento, sono da individuarsi nello statuto dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti, nei regolamenti di questi ultimi, nello statuto sociale, nel contratto di servizio, nonché nella carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio comunale;

b) gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel bilancio pluriennale triennale mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio, completo del piano degli investimenti e delle fonti finanziarie di copertura e del piano del personale da approntarsi entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente, e nel bilancio di previsione; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante) da approntarsi entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente e che rappresenta il primo esercizio del sopracitato piano poliennale; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione economico-finanziario nel seguito indicato;

c) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio e per singolo ente pubblico locale, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale e successivo report infrannuale all'Assemblea (o direttamente ai legali rappresentanti dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti) riferito ai problemi, proposte, progressi, piani di azione (sino al prossimo report), particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano e del bilancio consuntivo (in termini di aspetti economici, reddituali e finanziari);

d) gli strumenti di vigilanza prevedono che tale attività sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina diretta, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, dei componenti l'organo esecutivo, l'organo di vigilanza e controllo, e l'organo contabile, con una nomina da parte dei soci esercitata attraverso il consenso, onde porre tutti i soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente.

Gli indirizzi per le nomine sono quelli che il Consiglio o i Consigli degli enti pubblici locali azionisti hanno già individuato in atti attraverso il proprio statuto o lo statuto sociale di questa società o altre specifiche deliberazioni. Il legale rappresentante dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraindicati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.

I curricula risulteranno depositati presso la sede legale della società a partire da dieci giorni prima della nomina e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina;

e) oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti Pubblici soci o interessati nella gestione del servizio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purchè rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

f) circa l'adeguamento di tali previsioni ciò avverrà come da leggi, chiarimenti o sentenze che in tale senso saranno emesse (v. già Consiglio di Stato, sez. V, 19/2/2004, n. 679).

3) Il controllo e la vigilanza interesserà poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente, così come, dall'altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate.

4) Il tutto:

a) onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi;

b) da integrarsi evidentemente con le previsioni:

* di statuto;

* di eventuale contratto di servizio e di contratto di servizio specifico;

* della carta dei servizi;

c) atteso che l'ente o gli enti pubblici locali azionisti adegueranno il proprio statuto (e eventuali regolamenti) di conseguenza.

5) In ogni modo, non possono essere esercitati in house i servizi pubblici locali di distribuzione del gas naturale (v. D.Lgs. 164/2000) e dell'energia elettrica (v. D.Lgs. 79/1999).

6) Se la società svilupperà fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati in house, tramite società di scopo e cioè tramite società controllate, collegate o partecipate, è opportuno che sia previsto: a) che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società stessa ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile; b) che la forma giuridica della società di scopo sia in rapporto di mutualità con questa società, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile. La società controllata, collegata o partecipata attiverà gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme anzicite ed il relativo statuto e la convenzione-quadro estenderanno ad essa le stesse previsioni di controllo e vigilanza già previste per questa società.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 6**

Ufficio Proponente: **6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE**

Oggetto: **ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETÀ IN-HOUSE ASE SPA ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N.175/2016**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/01/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Giuseppe Di Tullo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 27/01/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maricarmen Distante

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to Dott. Vittorio PISCITELLI
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico www.comune.manfredonia.fg.it per 15/quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Data **01/02/2021**

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Antonella Cambio

ATTESTAZIONE

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data.....

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Antonella Cambio